

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

LXXXV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE STORCHI

INDICE

	PAG.	PAG.
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		
CAPPUGI ed altri: Modifiche dei termini nei procedimenti amministrativi per l'attuazione delle disposizioni in materia di previdenza sociale e per i relativi ricorsi all'autorità giudiziaria. (Modificata dalla X Commissione permanente del Senato). (693-B)	869	ZACCAGNINI 878
PRESIDENTE	869, 871, 874, 875, 876	BETTOLI 879
REPOSSI, <i>Relatore</i>	870, 873, 875	DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>
BETTOLI	871	879
RUBINAGGI	871, 876	Votazione segreta:
DI MAURO	872, 873, 876	PRESIDENTE
ZACCAGNINI	872, 873	880
DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> 873, 874, 875		
DI GIACOMO	873, 875, 876	La seduta comincia alle 9,10.
RAPELLI	875	GITTI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
GITTI	875	(<i>È approvato</i>).
GALLICO SPANO NADIA	876	Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: Modifiche dei termini nei procedimenti amministrativi per l'attuazione delle disposizioni in materia di previdenza sociale e per i relativi ricorsi all'autorità giudiziaria. (Modificata dalla X Commissione permanente del Senato). (693-B).
Proposta di legge (Discussione):		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Cappugi, Repossi, Ferrara e Geremia, concernente modifiche dei termini nei procedimenti amministrativi per l'attuazione delle disposizioni in materia di previdenza sociale e per i relativi ricorsi alla autorità giudiziaria.
GRAZIOSI e BUTTÈ: Istituzione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari. (1650)	877	Questa proposta di legge fu già approvata dalla nostra Commissione nella seduta del
PRESIDENTE	877, 879, 880	
REPOSSI, <i>Relatore</i>	877, 879	
GALLICO SPANO NADIA	877	
BARTOLE	878	
DE MARIA	878	
DI MAURO	878, 879	

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1956

24 novembre 1955, torna ora modificata dal Senato.

Prego il relatore, onorevole Repossi, di illustrare le modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento.

REPOSSI, *Relatore*. Ho letto attentamente il testo approvato dal Senato, che modifica sostanzialmente il testo che era stato approvato dalla nostra Commissione dopo ampia e pensosa discussione.

Non vi nascondo, onorevoli colleghi, che le modifiche apportate dal Senato mi hanno notevolmente preoccupato, perché ho l'impressione che l'altro ramo del Parlamento, nel generoso sforzo di arrivare a dare una più larga tutela ai lavoratori e un più ampio spazio di tempo ai ricorsi, sia in via amministrativa sia in sede giudiziaria, non abbia tenuto presenti alcuni aspetti particolari della questione.

Noi, ad esempio, abbiamo ritenuto di fissare un termine unico di 90 giorni per i ricorsi tanto in materia di pensione quanto in materia di disoccupazione e di assicurazione contro la tubercolosi, nonostante si tratti di tre aspetti ben diversi della previdenza e assistenza sociale e nonostante queste tre prestazioni, in tutti i tempi, abbiamo avuto dei termini molto diversi. Infatti, mentre la legge del 1935 concedeva 120 giorni di tempo per il ricorso al comitato esecutivo in caso di reiezione della domanda di pensione, per il ricorso in materia di tubercolosi e di sussidio per la disoccupazione fissava un termine di 15 giorni.

Forse, questi erano dei termini troppo ristretti che, senza far perdere il diritto, facevano tuttavia perdere delle decorrenze. Vi sono, infatti, dei diritti imprescrittibili, dai quali si può decadere soltanto per quanto riguarda le rate maturate e non rimosse.

Così pure abbiamo stabilito che la decisione sul ricorso debba essere pronunciata dagli organi competenti entro i 90 giorni successivi alla data del ricorso stesso.

Quanto all'azione giudiziaria, noi avevamo stabilito che il termine utile per il ricorso fosse di un anno dalla data di comunicazione della decisione in sede amministrativa. Desidero ricordare che, per gli assegni familiari e per la cassa integrazione guadagni, l'azione giudiziaria deve essere promossa entro il termine di 30 giorni. Quindi, dando un anno, eravamo già andati oltre ogni limite.

Si era obiettato che la legge del 1935 non fissava nessun limite per il ricorso in via giudiziaria. Però quella legge prevedeva che l'articolo 98 dovesse essere disciplinato da un re-

golamento, che non è mai venuto. Quindi vigeva la norma dell'articolo 82 della legge del 1924, il quale consentiva il ricorso in via giudiziaria entro 60 giorni.

Il termine di un anno da noi fissato era certamente un termine di sufficiente larghezza, tenendo conto che non si tratta di un termine di decadenza ma di un termine di impugnativa, in mancanza della quale si perde solo il diritto ad una certa decorrenza.

D'altra parte non si può prescindere dalle necessità funzionali degli uffici. Se accogliessimo il termine di cinque anni proposto dal Senato, tutte le domande relative alla invalidità, alla tubercolosi e alla disoccupazione sarebbero mantenute sospese per cinque anni e si creerebbe una situazione che impedirebbe la corrente funzionalità degli istituti.

Richiamo poi in modo particolare l'attenzione della Commissione sull'ultimo comma dell'articolo 2 del testo del Senato, che suona in questi termini: « Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorreranno a favore dell'assicurato gli interessi legali delle somme spettantegli oltre i novanta giorni e, fino ad un anno dalla scadenza del detto termine, sarà dovuta inoltre dall'Istituto una penale del 20 per cento sulle somme maturate e, oltre l'anno, la penale salirà al 40 per cento ».

Quindi un comportamento che può essere stato legittimamente tenuto in difesa di un interesse pubblico, e nell'interesse stesso dei lavoratori, è stato valutato come un fatto punibile quasi fosse stato adottato in frode all'interesse pubblico e dei lavoratori.

La penalità del 20 o del 40 per cento costituisce indubbiamente una punizione. Si è detto che, come viene punito il datore di lavoro che non versa regolarmente i contributi, così deve essere punito l'istituto che non accoglie le giuste richieste degli interessati. Ma è comprensibile che sia punito con una sanzione il datore di lavoro che non effettua in tempo debito i versamenti dovuti; mentre non è concepibile una penale in danno dell'istituto quando, per una sua valutazione, sia pure inesatta, non accoglie la richiesta di un interessato. L'istituto non commette reato, non agisce contro la legge, bensì nell'ambito della legge. Esso è, quindi, in una situazione di legittimità che non è assimilabile a quella del datore di lavoro, il quale, violando la legge, non paga illegittimamente i suoi contributi. L'istituto è un ente di diritto pubblico, che amministra gli interessi dei lavoratori.

Del resto, con la penale del 20 o del 40 per cento non si punisce il direttore o il funzio-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1956

nario che hanno preso una certa decisione, bensì si puniscono i lavoratori stessi, cioè la loro cassa, i loro interessi. Quando si applica, invece, una penale ai datori di lavoro, si puniscono direttamente i responsabili della violazione.

Per quanto riguarda gli interessi, questi, di solito, sono contemplati nelle sentenze emesse dalla autorità giudiziaria. Però vengono fatti decorrere dalla data della domanda, mentre, secondo il testo del Senato, essi potrebbero decorrere anche da quattro o cinque anni prima della domanda. Si tenga presente che, anche, nel caso di tributi indebitamente percepiti dallo Stato, gli interessi vengono fatti decorrere dalla data in cui la sentenza passa in giudicato.

Ritengo, perciò, che la decorrenza degli interessi debba essere lasciata alla saggezza del magistrato, il quale farà la sua giusta valutazione e, di norma, applicherà gli interessi dalla data della domanda giudiziale.

Per tutte queste considerazioni prego la Commissione di tornare, almeno per quanto riguarda la sostanza, al testo già approvato in questa sede, testo che risponde a motivi di funzionalità, di ordine sociale e di giustizia.

BETTOLI. Ho ascoltato con attenzione le osservazioni del relatore. Però devo dire francamente che non saprei come regolarmi in questa discussione, considerando che il testo del Senato è passato attraverso il vaglio del Presidente e del relatore di quella X Commissione, che sono ambedue avvocati e, perciò, in grado di valutare le difficoltà giuridiche prospettate dall'onorevole Repossi.

PRESIDENTE. Tutti e due erano contrari a quello che poi ha deciso la Commissione.

RUBINACCI. Aderisco alle osservazioni del relatore. Però debbo fare una considerazione pregiudiziale. A me sembra che questo sistema di rivedere i singoli articoli della legge e di apportare delle modifiche nelle quali si inseriscono altre modifiche attraverso la discussione parlamentare, sia estremamente pericoloso.

Ho già richiamato altre volte la Commissione alla necessità che questi problemi della previdenza sociale siano esaminati in maniera organica. Certamente il campo del contenzioso è uno dei più delicati e su di esso io ho anche una esperienza personale, fatta nella Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori, dove si è constatato come il macchinoso sistema del contenzioso e l'accentramento che si verifica negli organi deliberanti, presentano dei gravi inconvenienti. Anzi, due punti fondamentali sui

quali la Commissione parlamentare d'inchiesta intende maggiormente fermare la sua attenzione e fare delle proposte concrete, sono quello del sistema della erogazione delle prestazioni e quello del contenzioso.

Ma, a parte queste considerazioni pregiudiziali, debbo rilevare che nell'articolo 1 del testo del Senato ci si è voluti, secondo me, nascondere dietro un dito. Perché l'unica variazione che è stata apportata al testo della Camera, è stata quella di eliminare le parole « a pena di decadenza ». Ciò, sostanzialmente, non ha alcun senso; infatti, se c'è un termine per esercitare la facoltà di ricorso in via amministrativa, evidentemente la decorrenza di quel termine non può non portare alla decadenza. L'eliminazione di quelle parole, però, potrebbe portare a una conseguenza aberrante: che cioè, mentre si dice che il termine per il ricorso è di 90 giorni, in effetti non esisterebbe nessun termine. E questo noi legislatori non possiamo volerlo.

L'articolo 2 proposto dal Senato, poi, mi sembra fuori di luogo. Nel nostro codice abbiamo l'istituto della prescrizione e in certi casi delle prescrizioni brevi; tutto l'orientamento del nostro sistema giuridico è precisamente quello di far sì che le contestazioni siano limitate nel tempo. Questo principio è particolarmente interessante nel campo della previdenza sociale, non solo per il buon andamento amministrativo degli istituti, ma anche nell'interesse delle parti; e non sarebbe concepibile lasciare sospesa la possibilità di impugnativa per un periodo così lungo come quello di 5 anni, che sarebbe contrario agli orientamenti generali del nostro sistema giuridico.

Secondo me è opportuno che questo termine sia limitato a un anno; tanto più che la sensibilità dei lavoratori, in materia di previdenza sociale, è andata molto aumentando e vi sono anche degli organi finanziati dallo Stato, costituiti appositamente per la difesa e l'assistenza dei lavoratori in questo campo.

La seconda parte dell'articolo 2, poi, è addirittura aberrante; perché, qualora per la iniziativa o la negligenza dell'assistibile non venisse, nel termine di cinque anni, promossa o conclusa l'azione giudiziaria, l'Istituto dovrebbe pagare una penale del 20 o addirittura del 40 per cento. Si arriverebbe, in altre parole, alla situazione che l'assistibile avrebbe interesse a far ritardare la prestazione, per vedersela poi aumentare in seguito alla penale.

È vero che il ritardo nella conclusione dell'azione può qualche volta dipendere anche dall'Istituto, il quale può cercare di ritardare

la lite; ma sappiamo che, in base al nostro ordinamento giuridico, non solo vi è la sanzione degli interessi, ma anche quella del risarcimento del danno, qualora si constati un atteggiamento doloso o colposo da parte del debitore.

Non è, quindi, il caso di interferire con delle disposizioni di legge così automatiche, che in definitiva creerebbero un enorme marmasma negli istituti.

Mi rendo conto che ci sono dei lavoratori i quali restano sacrificati da questo complesso di procedure e che qualche volta può trascorrere inattivamente un termine di decadenza; ma vi possono essere anche degli individui ispirati da criteri speculativi. Dobbiamo, quindi, porci in condizione di salvaguardare gli interessi degli istituti. Il nostro è un sistema di ripartizione e l'Istituto deve avere una certezza delle somme da distribuire, anno per anno. Tenendo sospese le operazioni per cinque anni, tutto il sistema si incepperebbe.

Andiamo pure incontro ai lavoratori, diamo loro il termine di tre mesi per il ricorso amministrativo e quello di un anno per il ricorso in via giudiziaria; ma eliminiamo quelle storture dannose, anche dal punto di vista amministrativo, che sono state introdotte dal Senato.

In via subordinata pregherei la Commissione di voler sospendere la discussione sull'articolo 2, rinviando a una fase successiva — dopo che la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori avrà presentato le sue conclusioni e proposte — la revisione generale del contenzioso, che dovrebbe essere inquadrato organicamente nel nostro sistema giuridico.

Il punto fondamentale non è tanto quello del termine per l'azione, quanto quello del termine per la decisione e degli organi che debbono deliberare. Facciamo in modo che in quegli organi la garanzia per i lavoratori sia efficiente e che il procedimento amministrativo sia agevole; allora il ricorso all'autorità giudiziaria potrà rappresentare veramente l'*extrema ratio* e potremo veramente dire di essere andati incontro agli interessi dei lavoratori.

DI MAURO. In merito alla proposta di legge in esame, rinviataci con modificazioni dal Senato, ci richiamiamo alle osservazioni fatte nel corso della precedente discussione avvenuta in questa sede. Il testo del Senato mantiene il termine di 90 giorni per la emissione della decisione da parte degli organi amministrativi, termine che, secondo noi, è eccessivo e che ritenevamo potesse essere

ridotto a 60 giorni. Siamo, invece, d'accordo per il termine di 5 anni per promuovere la azione giudiziaria, poiché esso giustamente tutela i diritti dei lavoratori, specialmente di quelli delle nostre piccole borgate e dei centri rurali.

Siamo anche favorevoli alla penale, prevista nell'ultimo comma dell'articolo 2. Purtroppo l'indirizzo degli istituti di previdenza è quello di respingere sistematicamente le domande dei lavoratori, in modo da costringerli a desistere dalla azione intrapresa a tutela dei loro diritti. L'introduzione della penale consiglierà gli istituti a essere più prudenti nelle valutazioni dei ricorsi, senza obbligare ogni volta i lavoratori a ricorrere all'autorità giudiziaria.

Per citare un esempio, ricorderò che in una miniera gli operai si erano messi in sciopero. Tra questi operai ve ne erano alcuni, già assenti dal lavoro perché malati o infortunati. Ebbene, anche a questi ultimi è stato negato il diritto agli assegni familiari perché, si è detto, se fossero stati presenti avrebbero anch'essi scioperato. Come si vede, queste sì che sono cose veramente aberranti, che possono avvenire perché si sa che, trattandosi di piccole somme, questi lavoratori non troveranno conveniente adire la magistratura; mentre non avverrebbero se a carico dell'Istituto fosse applicata una penale.

Tuttavia noi siamo d'accordo con l'onorevole Rubinacci, nel senso che sarebbe bene affrontare tutto il problema del contenzioso nel suo complesso, anziché emanare di volta in volta delle leggi particolari.

ZACCAGNINI. Io sono d'accordo con quanto hanno detto il relatore e l'onorevole Rubinacci.

Circa la revisione organica del contenzioso, credo che converrebbe attendere le conclusioni della Commissione d'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori, dalle quali potremo avere una linea indicativa più concreta. Però ritengo che anche in una revisione generale del contenzioso non potrebbe mai essere accettato il criterio, adottato dal Senato, di punire l'Istituto, che compie la sua funzione di tutela degli interessi collettivi.

DI MAURO. Non è ammissibile però una negativa sistematica degli interessi dei lavoratori.

ZACCAGNINI. Il primo compito dei funzionari è di difendere l'interesse generale, che è l'interesse di tutti i lavoratori che contribuiscono a creare questa cassa e a fornirne i mezzi necessari.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1956

DI MAURO. Il primo compito è quello di dare le prestazioni, non di negarle, come fanno questi funzionari.

ZACCAGNINI. I funzionari possono avere una eccessiva mentalità fiscale, e a questo bisogna cercare un rimedio. Ma non è una mentalità di reato o di frode alla legge; è soltanto una mentalità di difesa di un interesse collettivo di fronte a un interesse singolo. Del resto, se un direttore generale o un funzionario sbagliano, sono costoro che dovrebbero essere puniti e non l'Istituto.

Il confronto che faceva l'onorevole Repossi calza completamente: altro è punire un datore di lavoro che non rispetta la legge, altro è punire un Istituto che non nega la sua prestazione, ma cerca di raggiungere l'equilibrio tra l'interesse collettivo e l'interesse del singolo. Appunto su questo terreno nasce il contenzioso. In una decisione piuttosto che in un'altra non è configurabile un reato da punire con una sanzione qualsiasi.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Si tratta di un atto legittimo.

DI GIACOMO. Io trovo giuste le osservazioni del relatore, rafforzate da quanto hanno aggiunto gli onorevoli Rubinacci e Zaccagnini. Trovo tuttavia giusto anche quello che ha detto l'onorevole Di Mauro, quando ha affermato che il più delle volte gli interessi dei lavoratori sono tutelati con molto ritardo. È necessario, quindi, riformare gli organi deliberanti e richiamarli a un maggiore senso di responsabilità, sia nella procedura delle loro decisioni sia nel contenuto delle decisioni stesse.

Però, anche se quello che ha detto l'onorevole Di Mauro in linea di fatto è esatto, non può portare alla introduzione, in questa leggina, di un principio che sconvolgerebbe le fondamenta del nostro ordinamento giuridico, in quanto modificherebbe il concetto di responsabilità della pubblica amministrazione per un fatto che, senza essere neppure doloso o colposo, sia frutto di un errore di valutazione. Tanto più che sorgerebbe anche il problema di chi deve pagare: la pubblica amministrazione o il funzionario? Se l'errore del funzionario è dipeso da dolo o colpa grave, la responsabilità dovrebbe essere addossata alla persona fisica del funzionario; se dolo o colpa grave non ci sono stati, non può essere addossata la responsabilità all'amministrazione.

Ritengo, perciò, che l'ultimo comma dell'articolo 2, anche per gli inconvenienti di or-

dine pratico accennati dagli onorevoli Repossi e Rubinacci, debba essere soppresso.

Desidererei un chiarimento dall'onorevole Repossi. Egli ha detto che la prescrizione del termine non porta alla decadenza del diritto sostanziale alla pensione. In che senso?

REPOSSI, *Relatore*. Poniamo il caso che ad un richiedente venga negata la prestazione perché risultino mancanti alcuni contributi. Egli potrebbe ricorrere contro la decisione entro un certo termine. Se, per accidentalità, non procederà tempestivamente all'impugnativa, il diritto esisterà pur sempre, in suo favore, il giorno in cui dovesse essere accettata l'esistenza del diritto stesso. Ci sarà quindi solo la prescrizione delle rate non riscosse.

Questo per rispondere al collega Di Giacomo.

Qualche collega ha parlato di ritardi. Ma è un male a cui si può rimediare attraverso un intervento più pronto degli organi di vigilanza.

La questione più importante e più comune, invece, non è quella dei ritardi, bensì quella delle valutazioni, specialmente in materia di cronicità o meno di una malattia e di riduzione superiore ad un terzo della capacità lavorativa. Un medico può emettere un certo giudizio; in sede di revisione, un altro medico, può esprimere un parere differente, più favorevole al richiedente. Ma non si può per questo dire che il primo medico abbia commesso intenzionalmente una frode in danno del lavoratore. C'è stato solo un giudizio in sede di valutazione, che è stato superato da un altro giudizio, che fa stato.

Quanto alla revisione generale del contenzioso, mi associo a quello che hanno detto i colleghi Rubinacci, Zaccagnini e Di Giacomo. Rammento che questa legge non era nata con l'intenzione di modificare tutto il sistema del contenzioso. Io stesso, nei miei interventi sul bilancio del lavoro, dissi che bisognava rivedere il titolo V della legge, che non solo non da sufficienti garanzie, ma neppure sufficienti soddisfazioni a chi reclama un diritto; per cui sarebbe meglio tornare alle commissioni arbitrali di prima e seconda istanza, presiedute da un magistrato, con l'intervento dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro — che in questo caso hanno interessi convergenti — nonché di medici, che, all'occorrenza, visitano il soggetto nello stesso momento del dibattito.

Quale era lo scopo di questa legge? Quello di fissare per il ricorso all'autorità giudiziaria un termine che non costituisse un danno per

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1956

1 lavoratori. Infatti, mentre l'istituto continuava a mantenere il termine per l'impugnativa previsto dal vecchio regolamento del 1934, la Cassazione ha stabilito che il termine per il ricorso debba essere quello di trenta giorni, previsto dal codice. Ma questo termine non è sufficiente né per 1 lavoratori né per l'istituto, che deve prendere in esame la pratica. Ecco perché noi proponemmo il termine di 60 giorni, che fu portato a un anno da questa Commissione.

Per tutte queste considerazioni confermo la mia richiesta di riportarci al testo votato dalla Camera.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Debbo ricordare che quando questa proposta di legge venne presentata alla Commissione nella sua prima tornata, il Governo, proprio su rilievo dell'onorevole Rubinacci, dichiarò che questo sistema di modificare, con leggine particolari, non solo il contenzioso, ma anche tutta la materia della previdenza sociale, non era approvato dal Governo, il quale attendeva (come attende) le conclusioni e le proposte della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori, per un riordinamento generale di tutta questa materia.

Però, per eliminare gli inconvenienti derivanti da quella sentenza della Cassazione, alla quale si è riferito l'onorevole Repossi, e al fine di dare la possibilità ai lavoratori di tutelare i propri interessi, il Governo si rimise alla Commissione.

Fu così definito quell'articolo unico, che passò al Senato. La proposta di legge torna ora alla Camera, sostanzialmente modificata dall'altro ramo del Parlamento.

Mi permetto di rilevare che al Senato ha avuto troppa presa una specie di spirito punitivo nei confronti di istituti che hanno una finalità pubblica e non possono essere considerati alla pari di qualsiasi datore di lavoro privato che, in frode alla legge, cerchi di danneggiare i lavoratori.

Aberrante è il principio che, in base a un atto di legittimità compiuto dall'istituto, grazie alle more del giudizio (che non possono essere imputabili all'istituto, anzi talvolta sono determinate dallo stesso attore o sono, addirittura, insite in sistema di giustizia che nel nostro paese non è troppo veloce) possa essere accollata all'istituto una sanzione tale da scardinare tutto il sistema di diritto positivo su cui poggiano gli istituti della previdenza sociale.

Perciò sarei d'avviso che, accettando i suggerimenti dell'onorevole Rubinacci, la Com-

missione torni alla vecchia formulazione da essa adottata, la quale mira soltanto ad eliminare un inconveniente constatato nella prassi quotidiana.

In particolare non sono d'accordo per la soppressione, nell'articolo 1, delle parole « a pena di decadenza », perché il termine è perentorio e non ordinatorio. In caso contrario sorgerebbe il sospetto che si tratti appunto di un termine ordinatorio.

Vorrei anche che fosse mantenuto il termine di un anno per proporre ricorso all'autorità giudiziaria, termine più che sufficiente perché il lavoratore possa rendersi consapevole del suo diritto, mentre il termine di cinque anni, adottato dal Senato, porterebbe a gravi inconvenienti non solo dal punto di vista della litigiosità, ma anche da quello amministrativo. Infatti, gli istituti, dovendo lavorare anno per anno sul piano di ripartizione dei loro mezzi, non possono tenere aperte queste partite per cinque anni.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

L'articolo unico approvato dalla Camera suona in questi termini:

« L'articolo 98 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, è così modificato:

« Il termine per ricorrere in via amministrativa ai sensi dell'articolo precedente è stabilito in giorni novanta, a pena di decadenza, dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata dagli organi competenti entro i novanta giorni successivi alla data del ricorso.

Trascorso tale ultimo termine senza che la decisione sia stata pronunciata, l'interessato ha facoltà di adire all'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del Codice di procedura civile.

L'azione giudiziaria non può essere promossa trascorso il termine perentorio di un anno dalla data in cui fu comunicata la decisione del ricorso in sede amministrativa ».

Il Senato ha sostituito il primo comma col seguente:

« L'articolo 98 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, è così modificato:

« Il termine per ricorrere in via amministrativa ai sensi dell'articolo precedente è di novanta giorni dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata dagli organi competenti entro i novanta giorni successivi alla data del ricorso ».

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1956

Praticamente, salvo una diversa formulazione, l'unica differenza fra testo della Camera e testo del Senato, consiste nell'inciso « a pena di decadenza » che il Senato ha soppresso.

DI GIACOMO. Queste parole potrebbero essere pleonastiche, una volta che risultasse dal verbale che il termine è perentorio.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Se siamo d'accordo che si tratta di un termine perentorio, è bene dirlo espressamente, altrimenti il lavoratore può ritenere che non ci sia decadenza e cadere così in errore. Si tratta, quindi, proprio di tutelare l'interesse del lavoratore, introducendo le parole « a pena di decadenza ».

PRESIDENTE. Anche al Senato tutti hanno ritenuto che si tratta di un termine perentorio; però, mentre alcuni hanno ritenuto che fosse opportuno dirlo espressamente nella legge, la maggioranza è stata di parere contrario.

RAPELLI. Bisogna sentire che cosa ne pensano i presidenti di patronato.

PRESIDENTE. Come presidente di patronato sono d'accordo con l'onorevole Rubinnacci che sia necessario rivedere tutta la materia; ma, in questo caso, sono favorevole a precisare: « a pena di decadenza ».

RAPELLI. Non dimentichiamo che la proposta di legge è stata fatta in funzione I.N.P.S. Qui abbiamo tre funzionari dell'I.N.P.S.

REPOSSI, *Relatore*. Nella nostra esperienza abbiamo visto quali inconvenienti si verificavano in danno dei lavoratori e abbiamo ritenuto di presentare questa proposta di legge per eliminare gli inconvenienti.

PRESIDENTE. La proposta di legge originale ha subito diverse modificazioni in questa sede. Infatti il termine per ricorrere in via amministrativa da 60 giorni è stato portato a 90; il termine per la decisione è stato portato da 120 giorni a 90; il termine perentorio per ricorrere all'autorità giudiziaria era di 60 giorni ed è stato portato a un anno.

RAPELLI. Domando se c'è una sufficiente garanzia, in un paese in cui spesso i lavoratori non conoscono la legge e da parte degli istituti non si dà soddisfazione a dei poveri lavoratori, che non sanno a chi rivolgersi. Ma poiché abbiamo l'assicurazione da parte di alcuni presidenti di patronato, siamo d'accordo. Anche gli altri presidenti dovrebbero prendersi l'impegno di far conoscere la legge.

Abbiamo, infatti, avuto recentemente l'esperienza che, per le norme relative al riscatto, non v'è stata una sufficiente vulgarizzazione della legge fra i lavoratori. Io non so

che cosa potrà dire la Commissione d'inchiesta; ma ricordo che spesso abbiamo avuto occasione di constatare come gli stessi membri delle commissioni interne non conoscevano né i contratti né le leggi sociali.

Tuttavia, tolte queste mie preoccupazioni, voterò in favore della proposta di legge, aggiungendo che hanno bene meritato questi funzionari dell'I.N.P.S. se, anche nella loro veste di lavoratori, hanno proposto delle norme che si dimostreranno nell'interesse degli assicurati.

GITTI. Accettando il concetto del collega Rapelli, che i lavoratori debbono conoscere la legge, mi pare che l'espressione « a pena di decadenza » sia bene venga inserita chiaramente nella legge.

PRESIDENTE. Poiché fra testo della Camera e testo del Senato vi sono delle differenze formali e delle differenze sostanziali, ritengo sia opportuno, da prima, porre in votazione quegli emendamenti al testo del Senato che verranno presentati. Solo quando avremo un testo del Senato emendato ne porrò in votazione l'approvazione con l'intesa che, non approvandolo, si ritornerebbe al testo originario della Camera. Personalmente ritengo più opportuno accettare il testo del Senato per quanto riguarda la formulazione, che mi sembra più elegante e precisa, salvo emendarlo in modo che la sostanza ritorni ad essere quella da noi approvata.

Sulla prima modifica apportata dal Senato esiste un emendamento per reintrodurre l'inciso « a pena di decadenza ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il Senato ha lasciato invariato il secondo comma dell'articolo unico. Ha invece soppresso il terzo comma e lo ha sostituito col primo comma dell'articolo 2 del nuovo testo.

Salvo poi introdurre le opportune modifiche in sede di articolo 2 pongo, per ora, in votazione la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo unico del testo da noi precedentemente approvato.

(È approvata).

L'articolo 1 rimane, pertanto, così formulato.

« L'articolo 98 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, è così modificato:

« Il termine per ricorrere in via amministrativa ai sensi dell'articolo precedente è di novanta giorni, a pena di decadenza, dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e la conseguente decisione

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1956

deve essere pronunciata dagli organi competenti entro i novanta giorni successivi alla data del ricorso.

Trascorso tale ultimo termine senza che la decisione sia stata pronunciata, l'interessato ha facoltà di adire l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del Codice di procedura civile ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2, introdotto dal Senato:

« L'articolo 99 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, è così modificato:

« Per le controversie che abbiamo per oggetto le materie indicate nell'articolo 97, l'azione giudiziaria non può essere proposta trascorso il termine perentorio di cinque anni dalla data in cui fu comunicata la decisione del ricorso in sede amministrativa, o dalla scadenza del termine di novanta giorni previsto nel secondo comma del precedente articolo senza che sia intervenuta la decisione amministrativa.

Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorreranno a favore dell'assicurato gli interessi legali delle somme spettantigli; oltre i novanta giorni e fino ad un anno dalla scadenza del detto termine, sarà dovuta inoltre dall'Istituto una penale del 20 per cento sulle somme maturate e, oltre l'anno, la penale salirà al 40 per cento ».

Al primo comma di questo articolo è introdotto il termine di cinque anni, mentre la Camera aveva stabilito il termine perentorio di un anno per il ricorso all'autorità giudiziaria.

DI MAURO. Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sull'importanza della norma adottata dal Senato nel primo comma dell'articolo 2. Io posso anche accedere alle riserve formulate dai colleghi per quanto riguarda la penalità, ma ripelo che l'aumento del termine d'impugnativa, da un anno a cinque anni, rappresenta un'opportuna tutela di un interesse fondamentale dei lavoratori. Le questioni della disoccupazione e degli assegni familiari possono essere considerate di poco conto; quella della pensione, invece, è fondamentale e noi ci assumeremmo una grave responsabilità facendo decadere il lavoratore dal suo diritto solo perché è colpevole di non conoscere la legge.

DI GIACOMO. Il secondo comma dell'articolo unico della Camera prevedeva il caso in cui entro 90 giorni non fosse stata presa

una decisione sul ricorso amministrativo, e dichiarava che l'interessato poteva adire senz'altro l'autorità giudiziaria; il terzo comma prevedeva, invece, il caso che vi fosse stata la decisione e stabiliva che l'azione giudiziaria non poteva essere promossa, trascorso un anno dalla data in cui fu comunicata all'interessato la decisione sul ricorso. Il Senato nel primo comma dell'articolo 2 ha unificato i termini, sia che ci sia stata la decisione, sia che non ci sia stata. Mi pare che sia questo un sistema preferibile.

RUBINACCI. Effettivamente il testo del Senato è più chiaro. Prima che venga messo in votazione il primo comma dell'articolo 2, propongo questo emendamento: Sostituire alle parole « cinque anni » le parole « un anno ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rubinacci al primo comma dell'articolo 2 del testo del Senato.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2, primo comma, del testo del Senato, emendato come sopra.

(*È approvato*).

Passiamo al secondo comma dell'articolo 2 del testo del Senato.

GALLICO SPANO NADIA. Propongo la votazione per divisione. La prima parte da votare, sulla quale non dovrebbero esserci contrasti, potrebbe giungere fino alle parole « gli interessi legali delle somme spettantegli ».

RUBINACCI. Mi pare che sia inutile parlare di interessi legali, perché questi sono già previsti per legge.

DI GIACOMO. Ma potrebbe sorgere il dubbio che gli interessi decorrano dalla data del ricorso o dalla data della reiezione della domanda di prestazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte del secondo comma dell'articolo 2 del testo del Senato, fino alle parole: « delle somme spettantegli ».

(*È approvata*).

Pongo in votazione la seconda parte, dalle parole « oltre i novanta giorni », fino alla fine.

(*Non è approvata*).

L'articolo 2 rimane, pertanto, così formulato.

L'articolo 99 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, è così modificato:

« Per le controversie che abbiano per oggetto le materie indicate nell'articolo 97,

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1956

l'azione giudiziaria non può essere proposta trascorso il termine perentorio di un anno dalla data in cui fu comunicata la decisione del ricorso in sede amministrativa, o dalla scadenza del termine di novanta giorni previsto nel secondo comma del precedente articolo senza che sia intervenuta la decisione amministrativa.

Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorreranno a favore dell'assicurato gli interessi legali delle somme spettantigli ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Desiderò ribadire l'aspirazione della Commissione che, in questa materia, anziché procedere a modificazioni sporadiche con piccole leggine, si arrivi al più presto ad una legislazione sistematica; e che la materia del contenzioso, che tanto interessa i lavoratori, possa essere esaminata in maniera ampia ed organica, tenendo conto delle proposte della Commissione d'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori.

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Graziosi e Buttè: Istituzione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari. (1650).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, d'iniziativa dei deputati Graziosi e Buttè: « Istituzione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari ».

Prego il relatore, onorevole Repossi, di riferire su questa proposta di legge.

REPOSSI, Relatore. La mia relazione sarà veramente breve perché o la legge si accetta così com'è oppure la si respinge in blocco.

Occorre anzitutto rilevare che, mentre i sanitari, le ostetriche, ecc., dispongono di fondi per assistenza e previdenza, praticamente riconosciuti dalla legge, i veterinari non si possono avvalere, per il loro fondo, del riconoscimento legale. Manca, quindi, un carattere di obbligatorietà. Talché il fondo, viene ad essere inadeguato, come consistenza, alle necessità della categoria.

Appare, perciò, necessario che, così come per i sanitari e le ostetriche, anche per i veterinari si disponga la formazione di un fondo di assistenza con contributi obbligatori per prestazioni di carattere eccezionale (casi di

malattia, morte o particolari bisogni) entro i limiti previsti dal decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 233, del Capo provvisorio dello Stato col quale si stabilisce che gli iscritti agli albi sono tenuti anche all'iscrizione e al pagamento dei relativi contributi all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza da istituirsi per ciascuna categoria. L'ammontare del contributo verrà determinato dai competenti organi degli enti, d'accordo con il Consiglio nazionale delle rispettive federazioni nazionali.

Si tratta di una categoria forte di circa 7000 iscritti agli Ordini, dei quali 300 circa usufruiscono già di assistenza piena come dipendenti da opere pie od altri enti, mentre gli altri — veri e propri liberi professionisti non usufruiscono di alcuna assistenza o tutela. Ciò che appare interessante, in questa proposta di legge, è che essa viene richiesta dall'Ordine dei veterinari, cioè proprio da coloro che sono già praticamente tutelati. Si tratta, in definitiva, di fissare per tutti indistintamente i veterinari un contributo di 300 lire mensili a favore del fondo, il quale potrà anche incamerare il provento delle marche segnatasse per la riscossione dei compensi relativi al rilascio di certificati. Il fondo verrebbe amministrato da un comitato composto da una parte elettiva e dai legali rappresentanti della Federazione veterinari, con diritto di controllo da parte del Ministero del lavoro e di quello del tesoro. Nessun carico per lo Stato. Una cosa modesta, in sostanza, ma di indubbia utilità per la categoria.

Ad ogni modo, pur essendo favorevole alla sostanza del provvedimento, e richiamandomi alla premessa di questa mia breve relazione, prima di fare una richiesta concreta sull'attuale testo della proposta di legge gradirei conoscere il parere degli onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GALLICO SPANO NADIA. La questione di principio ci trova tutti d'accordo. Tuttavia la proposta, come concepita, suscita qualche perplessità e dà adito a rilievi. Prima di tutto essa è abbastanza farraginoso e complicata. Infatti, riferendoci all'entrata prevista, secondo l'affermazione del relatore, sulla base di una contribuzione mensile di 300-500 lire per ogni veterinario e tenuto conto del numero dei veterinari, il contributo annuale al fondo si aggirerebbe sui 21 milioni, cifra molto modesta di fronte alla quale stanno delle spese di gestione non indifferenti. Infatti, oltre agli stipendi al direttore ed impiegati, alle spese di stampati, cancelleria e posta, uf-

fici, ecc., vi è un direttivo di 16 membri che si deve riunire due volte all'anno con diritto a rimborso spese; un esecutivo di 12 membri che si deve riunire 4 volte all'anno, anch'esso con rimborso spese, ed un collegio di tre sindaci. Sommando tutte queste voci si arriva ad una spesa complessiva di 6-7 milioni annui che rappresenta un terzo delle entrate previste.

Né si vede bene, fra l'altro, come verrebbero ad essere impiegati i quattordici milioni restanti.

D'altra parte si è detto che questa proposta è stata approvata dal direttivo della federazione nazionale, ma non mi risulta che vi sia nell'Ordine dei veterinari perfetta concordia su questo. Ricordo, anzi, che v'è stata un'altra proposta, avanzata nel 1953 relativa ad una formula assicurativa I.N.A. da concordarsi anche con altre categorie sanitarie: medici, farmacisti, ostetriche, ecc. Questa proposta è stata approvata dal Comitato centrale della federazione nazionale veterinari, ma, ciononostante, la presidenza dell'associazione l'ha ignorata schierandosi per l'attuale proposta di legge.

Ritengo necessario, prima di passare all'approvazione della legge in esame, che si costituisca un comitato ristretto per l'esame di questa ed altre eventuali proposte e per la redazione di un testo concordato.

BARTOLE. Condivido le idee del relatore onorevole Repossi; ma, d'altra parte, non posso non riconoscere la fondatezza delle osservazioni della onorevole Gallico Spano in merito alla pesantezza dell'apparato burocratico creato per un organismo destinato ad amministrare fondi di pur sempre modesta entità.

Viceversa, non credo si possa tener conto delle osservazioni della onorevole collega per quanto riguarda l'esistenza di altre proposte per una diversa organizzazione della previdenza ed assistenza ai veterinari. La proposta Graziosi-Buttè fu discussa ed approvata in sede di comitato direttivo della federazione veterinari e non si è parlato affatto — come si sarebbe potuto fare — di altre proposte. Sono pertanto dell'avviso che la proposta di legge n. 1650 debba essere approvata così com'è.

Con l'occasione debbo far presente che ho avuto delle sollecitazioni da parte dei farmacisti — i quali si trovano in condizioni analoghe a quelle dei veterinari, ma sono in numero molto superiore — a presentare anche per la loro benemerita classe una proposta analoga a quella Graziosi-Buttè.

DE MARIA. Sono favorevole all'approvazione della proposta Graziosi-Buttè perché la ritengo rispondente ad una necessità particolarmente sentita dalla classe veterinaria. Riconosco tuttavia che l'apparato burocratico che essa verrebbe a creare sarebbe particolarmente pesante. Perciò, pur dichiarandomi favorevole alla proposta di passaggio agli articoli, non escluderei la proposta relativa alla formazione di un comitato ristretto.

DI MAURO. Vorrei far rilevare agli onorevoli colleghi come, in questa materia, si finisca per procedere sempre a sbalzi e senza una organica linea direttiva che ci consenta di unificare le diverse esigenze di categorie affini.

Noi ora stiamo creando per i veterinari un organismo che su 21 milioni circa di entrate ne assorbe, per la gestione, circa un terzo. Se noi osserviamo i settori più vicini a quello dei veterinari, vedremo i farmacisti che hanno esigenze affini, vedremo i medici, le ostetriche. Ed allora, perché non affrontiamo in blocco il problema di tutte queste categorie? Il primo risultato concreto che otterremmo sarebbe quello di diluire le spese di gestione su un numero assai maggiore di iscritti.

Quindi, il comitato ristretto, a mio parere, non dovrebbe limitarsi a coordinare il testo della proposta di legge relativamente ai veterinari, bensì predisporre una proposta organica per affrontare, unitariamente, il problema dei veterinari, dei farmacisti, dei medici e delle ostetriche. Così facendo — oltre a realizzare una notevole economia nelle spese di gestione — si verrebbe ad adottare, per la prima volta, il criterio di non frantumare in categorie e sottocategorie una disposizione di legge che deve rivestire carattere generale.

ZACCAGNINI. Sono favorevole alla proposta di legge, mentre non condivido del tutto le osservazioni del collega Di Mauro per quanto riguarda l'eventuale unificazione della materia relativa al settore previdenza ed assistenza delle categorie sanitarie. Quando si tratta di categorie come queste, che si autodisciplinano e si organizzano senza contributo da parte dello Stato, io sono un pò restio ad inoltrarmi su un terreno che le costringa ad unificare i loro sistemi previdenziali. Non bisogna dimenticare che si tratta di liberi professionisti e, quindi, ogni eventuale iniziativa dovrebbe svilupparsi solamente col pieno accordo delle categorie interessate.

Sono, perciò, d'accordo, in linea di massima, sulla proposta di legge, salvo vedere quello che deciderà la Commissione in merito alla proposta creazione di un comitato ristretto.

BETTOLI. In linea di massima sono favorevole alla proposta di legge, anche perché rispondente a determinati criteri ormai stabiliti ed approvati per categorie affini.

Tuttavia ritengo che, sin da ora, sia il caso di provvedere per evitare che il nuovo organismo che stiamo per creare degeneri in una « carrozzina »; cioè che, a un certo momento, il « fondo » assuma ampiezze ed estensioni tali da non corrispondere più a quella che è stata la volontà del legislatore. Ora si parla di un gettito annuo di 21 milioni: non sarebbe difficile farlo aumentare versando in esso marche, certificati ed altro.

Inoltre, penso debbano essere tenute presenti, nella elaborazione della legge, tutte le iniziative di cui si è a conoscenza. Sento che una ve n'è che tende a dare una gestione all'I.N.A. Io sono contrario perché penso che soltanto l'Istituto nazionale della previdenza sociale abbia esperienza e possibilità adeguate in questa particolare materia.

Quindi, pur dichiarandomi favorevole al provvedimento, penso che esso debba essere oggetto di un esame attentissimo, per evitare l'insorgere successivo di difficoltà di applicazione. Credo, appunto, che ciò sia possibile fare in sede di comitato ristretto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

REPOSSI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, ritengo sia il caso di tornare a quella che è la origine del provvedimento. Ho detto prima che questa legge, in sostanza, mira a dare riconoscimento giuridico al fondo di assistenza già esistente presso la federazione nazionale degli ordini veterinari italiani, stabilendo l'obbligo, per tutti gli iscritti, di contribuire a detto fondo. Ebbene, non solo i legali rappresentanti, ma anche gli stessi rappresentati, nel corso dei colloqui da me avuti e a mezzo di lettere, si sono rivolti a me scongiurandomi affinché ottenessi l'approvazione della legge.

DI MAURO. La legge così formulata è incompleta; non dice nulla sull'impiego del fondo.

REPOSSI, *Relatore*. Ripeto che la legge va presa così com'è, se si accetta. Del resto la gestione del fondo è posta sotto il controllo del Ministero del tesoro. Se si ripiegasse sulla proposta formula assicurativa I.N.A. non occorrerebbe neppure una legge perché basterebbe una polizza. Infine, se si volesse accedere alla proposta di varare un unico ordinamento per più professioni affini allora si entrerebbe nel campo di un problema molto più vasto di previdenza ed assistenza, tanto

che non sarebbe più sufficiente neppure il comitato ristretto per risolverlo. Insisto, quindi, sulla mia primitiva asserzione: che la legge cioè o la si accetta o la si respinge in blocco.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Evidentemente ci troviamo di fronte ad un caso che ha suscitato altre discussioni: se cioè questi problemi per singole categorie debbano essere affrontati caso per caso oppure inquadrati in una visione generale che abbracci tutte le categorie affini.

Il Governo, per quanto gli compete, è di quest'ultimo avviso; non è la prima volta che ha l'onore di dichiararlo in Commissione e in Parlamento.

Del resto se la Commissione decidesse di passare all'esame dei singoli articoli di questa proposta di legge il Governo sarebbe costretto a fare numerose riserve sia per l'ordinamento burocratico che per gli inconvenienti di carattere finanziario; riserve che — decidendosi invece per il comitato ristretto — il Governo farà presenti in quella sede.

Il relatore ha accennato alla unanimità, da parte degli interessati, nel richiedere la approvazione della legge mentre da altra parte è stato accennato a divergenze. Il Governo pensa che anche queste divergenze rientrino nella normalità e siano temperabili per mezzo di emendamenti da apportare alla legge.

Altro grosso problema sollevato da questa legge è rappresentato dalla posizione sia degli ufficiali veterinari dipendenti dall'esercito sia dei veterinari dipendenti da Enti pubblici e da pubbliche amministrazioni già fruienti di previdenza ad altro titolo.

Infine il problema centrale è quello relativo ai contributi. A questo proposito debbo annunciare alla Commissione un fatto nuovo: per la prima volta il Ministro di grazia e giustizia, proprio a proposito di questa proposta di legge, ha mandato una lunga disquisizione di ordine giuridico costituzionale per insistere sul principio che « per quanto detto all'articolo 14, lettera c) (in base alla quale il comitato direttivo avrebbe il potere di deliberare, di concerto col consiglio nazionale della federazione degli ordini, sulle forme di previdenza ed assistenza, sull'importo e sulle modalità di pagamento dei contributi, sulla specie e lo ammontare delle prestazioni, sui requisiti per avervi diritto e sulle modalità di corresponsione delle stesse) tutto ciò non solo è contro la legge vigente ma anche, per quanto riguarda gli ordini professionali, contrario al decreto luogotenenziale del 1946. La formula

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1956

sarebbe da accantonare anche perché contraria all'articolo 23 della Costituzione e quindi suscettibile di ricorso alla Corte costituzionale ».

Detto questo il Governo si rimette alle decisioni della Commissione.

PRESIDENTE. In seguito a quanto emerso dalla discussione generale faccio mia la proposta di costituire un comitato ristretto affinché provveda alla redazione di un testo concordato della proposta di legge.

Credo che la Commissione tutta sia concorde nell'approvare il passaggio agli articoli della proposta di legge, demandando ad un comitato ristretto, che potrebbe essere composto dai deputati Storchi, Repossi, Zaccagnini, Gallico Spano Nadia, Bettoli, oltre al presentatore Graziosi ed al rappresentante del Governo, l'ulteriore studio della questione ed il compito di rielaborare il testo.

Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge n. 693-B.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge.

CAPPUGI ed altri: « Modifiche dei termini nei procedimenti amministrativi per l'attuazione delle disposizioni in materia di previdenza sociale e per i relativi ricorsi all'autorità giudiziaria » (*Modificata dalla X Commissione permanente del Senato*) (693-B):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	26
Voti contrari	8

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Albarello, Albizzati, Barberi Salvatore, Bartole, Berardi Antonio, Bettoli, Camposarcuno, Ceravolo, Chiarolanza, Cremaschi, Dazzi, De Maria, De Marzi Fernando, Diaz Laura, Di Giacomo, Di Mauro, Di Vittorio, Driussi, Gallico Spano Nadia, Gatti Caporaso Elena, Gitti, Gui, Noce Teresa, Penazato, Rapelli, Repossi, Rubinacci, Scarpa, Storchi, Tognoni, Valandro Gighola, Zaccagnini e Zamponi.

La seduta termina alle 11,20.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI